



20183 23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI
DOMENICO FIORDALISI
GIACOMO ROCCHI
GIORGIO POSCIA
EVA TOSCANI

- Presidente -

Sent. n. sez. 3907/2022
CC - 21/12/2022
R.G.N. 25213/2022

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a il

avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

lette le conclusioni del PG, Luigi Giordano, che ha chiesto il
rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di _____, intesa al riconoscimento del *bis in idem* tra i fatti di evasione fiscale (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000), giudicati con sentenza dello stesso Tribunale in data 19 gennaio 2018, e quelli di bancarotta fallimentare giudicati, con sentenza del Tribunale medesimo in data 11 luglio 2019 che ha, tuttavia, ritenuto di unificare sotto il vincolo della continuazione, con conseguente rideterminazione della pena unica.

2. Ricorre _____ per cassazione e deduce due motivi.

2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. per l'omessa applicazione della norma, nel caso in esame, tra i fatti giudicati con le due suindicate sentenze.

2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, in relazione all'art. 81 comma 2 cod. pen. in merito alla quantificazione degli aumenti parametrati dal giudice dell'esecuzione, stante la totale carenza di giustificazione, in relazione alla loro consistenza, non lontana dalla pena piena.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 3 novembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dev'essere rigettato.

2. Quanto al primo motivo, il Giudice dell'esecuzione ha dato adeguato conto, con motivazione che resiste alle censure contenute nel ricorso, della ragione per la quale le due sentenze di condanna non riguardano lo stesso fatto, bensì fatti tra loro diversi, ed ha chiarito che la comparazione delle fattispecie in esame ne pone in risalto la diversità tanto nel soggetto agente, quanto nell'elemento psicologico.

Si tratta di motivazione in linea con i principi espressi in materia da questa Corte, secondo cui «In tema di divieto di *bis in idem*, il precedente giudizio per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti non preclude quello successivo per bancarotta fraudolenta impropria, non sussistendo tra le due fattispecie criminose l'*idem factum*. (In motivazione, la Corte ha precisato che, mentre il primo è un reato di mera condotta e a dolo preterintenzionale, il

secondo è un reato di danno - caratterizzato dall'aver cagionato o contribuito a cagionare il fallimento della società - e dolo specifico) (Sez. 5 n. 15630 del 13/01/2022, Nastasi, Rv. 282992).

3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione - pur nella disomogeneità del *quantum* di aumenti stabiliti per i diversi reati unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen. - ha indicato la ragione dell'aumento di pena più cospicuo, pari a un anno, tre mesi e quindici giorni per il reato di dichiarazione fraudolenta contestata sub 1), valorizzando la «modalità insidiosa della condotta, l'intensità del dolo e la ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario», laddove invece ha paramentrato gli aumenti per gli altri due reati in misura affatto modesta.

Si tratta di una motivazione rispettosa dell'insegnamento di questa Corte nel suo massimo consesso, posto che se è ben vero che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), è altrettanto pacifico - come in quella stessa occasione la Corte ha precisato - che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene».

4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21 dicembre 2022


Il Consigliere estensore

Eva Toscani



Il Presidente

Vincenzo Siani



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 11/05/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Calcagni